



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA N. 30/2016

Disciplina della circolazione nell'area portuale di Porto Empedocle

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

- VISTE:** le proprie Ordinanze: 20/2007 del 14/06/2007 (*Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle unità navali nel Circondario Marittimo di P. Empedocle*); 30/2010 del 07/10/2010 (*Norme per l'accesso, il transito e la sosta di veicoli e persone in area portuale*); 8/2011 del 07/04/2011 (*Modifiche all'Ordinanza 30/2010*); 22/2016 del 29/04/2016 (*Disciplina della pesca sportiva con canna da riva*); 72/2014 del 30/12/2014 (*Esercizio di attività economiche all'interno di aree portuali e demaniali marittime*); 3/2016 del 07/01/2016 (*Interdizione di un immobile demaniale marittimo situato nel piazzale antistante la banchina Nord*);
- VISTO:** il Capitolo XI-2 della convenzione SOLAS, il codice ISPS e le norme disciplinanti la "port security" in ambito internazionale e nazionale;
- TENUTO CONTO:** che, al fine di conseguire un adeguato livello di "port security" internazionale e nazionale, nell'area portuale di Porto Empedocle sono installati impianti di interdizione al transito veicolare e relativi controlli elettronici degli accessi, nonché un sistema di videosorveglianza per il monitoraggio di banchine, moli, avamperto e rada;
- RITENUTA:** la necessità di modificare le citate Ordinanze n. 30/2010 del 07/10/2010 e 8/2011 del 07/04/2011, a causa di sopravvenute esigenze di riordino dell'attività marittima e portuale a seguito dell'entrata in servizio di linea con le isole Pelagie di una seconda nave traghetto RO-RO;
- VISTI:** gli artt. 17, 18, 28, 30, 68, 79, 81 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (*Codice della Navigazione*) e gli artt. 59, 76, 79-85, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*);
- VISTI:** il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) ed il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (*Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada*);
- VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico*), che recita: "A far data dal 01/01/2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici";

RENDE NOTO:

che la circolazione stradale nell'area portuale di Porto Empedocle è disciplinata dal presente provvedimento;

ORDINA:

Art. 1 (Campo di applicazione)

- 1.1** Ai fini della presente Ordinanza, le aree demaniali marittime ricomprese nell'area portuale di Porto Empedocle ("**ambito portuale**") si suddividono in cinque zone di seguito identificate:
- 1.1.1 ZONA "A1"**, coincidente con la "*port facility internazionale*". Comprende le **aree operative** denominate "banchina 1° braccio di Levante Ammiraglio Sciangula" e "banchina 2° braccio di Levante Comandante Todaro" (ivi compresa l'area ex eliporto), a partire dal varco di accesso alla banchina Ammiraglio Sciangula (individuato dalle sbarre di interdizione) fino al fanale verde presso l'imboccatura del porto;

- 1.1.2 **ZONA “A2”**, coincidente con la “*port facility nazionale*”. Comprende l’**area operativa** di attracco della nave traghetto di “Società di Navigazione Siciliana” s.p.a. (in servizio di linea con le isole Pelagie), tra la radice della banchina Ammiraglio Sciangula e la banchina Nord;
- 1.1.3 **ZONA “B”**. Comprende le **aree non operative** denominate “banchina Nord” e “1°, 2° e 3° braccio molo Francesco Crispi” ivi compreso il lato sud del 3° braccio del molo Crispi denominato “Banchina Sanità” (incluse la strada sopraelevata e la strada sottostante di accesso all’ex mercato ittico ed ai magazzini portuali), a partire dai varchi d’accesso all’area portuale denominati “Varco Ferrovia” e “Torre Carlo V”;
- 1.1.4 **ZONA “C”**. Comprende l’**area operativa** denominata “molo di Ponente”, a partire dal varco di accesso al molo di Ponente (individuato dalle sbarre di interdizione) fino al fanale rosso presso l’imboccatura del porto;
- 1.1.5 **ZONA “D”**. Comprende l’**area non operativa** individuata: dal parcheggio antistante Via Gioeni, ubicato tra il varco pedonale che porta al molo Francesco Crispi (adiacente la Torre Carlo V) e la radice del Molo di Ponente; dalla sede stradale e dall’area verde circostante la Torre Carlo V; dalla radice del molo di Ponente (fino al varco di accesso allo stesso molo di Ponente, individuato dalle sbarre d’interdizione).
- 1.2** Le zone descritte nel presente articolo sono individuate nelle planimetrie in **ALL. 1** (zona A1), **ALL. 2** (zona A2), **ALL. 3** (zona B), **ALL. 4** (zona C), **ALL. 5** (zona D), **ALL. 6** (area portuale), parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 (Accesso al porto di Porto Empedocle)

- 2.1** L’accesso in entrata ed in uscita dal porto di Porto Empedocle è consentito:
- 2.1.1 dal “Varco Ferrovia”, ai veicoli ed ai pedoni;
- 2.1.2 dal “Varco Torre Carlo V”, ai veicoli ed ai pedoni;
- 2.1.3 dai varchi pedonali tra Via Empedocle e la banchina Nord, ai pedoni;
- 2.1.4 dal varco pedonale tra il parcheggio antistante Via Gioeni ed il molo Francesco Crispi, ai pedoni.
- 2.2** I varchi di accesso al porto di cui all’art. 2.1 sono normalmente aperti al transito. L’Autorità Marittima si riserva di disporre la loro chiusura (totale o parziale) o altre modalità di utilizzo per prioritarie esigenze di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, ovvero per altri prioritari motivi istituzionali (security, ordine pubblico, criticità di carattere igienico-sanitario, necessità di ordinato svolgimento delle attività marittime e portuali, etc.).
- 2.3** Ai conducenti dei veicoli in fase di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di merci e passeggeri dalle navi in servizio di linea con le isole Pelagie o dalle navi mercantili ormeggiate in porto, nonché ai conducenti dei veicoli superiori ai 35 quintali che hanno necessità di accesso al porto, è fatto obbligo di utilizzare unicamente il “Varco Ferrovia” per l’ingresso e l’uscita dal porto.
- 2.4** L’accesso in entrata ed in uscita dal porto di Porto Empedocle è consentito nel rispetto delle vigenti norme di polizia, igienico-sanitarie, fiscali e doganali.

Art. 3 (Disposizioni comuni all’intero ambito portuale)

- 3.1** Ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni che circolano in ambito portuale è fatto obbligo di:
- 3.1.1 divieto di superare il limite di velocità di 30 Km/h per i veicoli (salvo diversa segnaletica indicante una velocità inferiore);
- 3.1.2 divieto di sorpasso per i veicoli;
- 3.1.3 rispetto dell’esistente segnaletica orizzontale e verticale;
- 3.1.4 divieto di accesso, transito, fermata e sosta al di fuori delle aree a tal fine identificate e segnalate con apposita segnaletica orizzontale e verticale;
- 3.1.5 rispetto delle aree riservate alla sosta dei veicoli appartenenti a disabili, Guardia Costiera, Forze Armate, forze di polizia, servizi di pronto soccorso ed emergenza, altre pubbliche amministrazioni;
- 3.1.6 divieto di accesso, transito, fermata e sosta di veicoli e pedoni: a) tra il ciglio banchina e le esistenti barriere o jersey di delimitazione; b) in caso di assenza di barriere o jersey di delimitazione, divieto di accesso, transito, fermata e sosta di veicoli e pedoni entro 3 metri dal ciglio banchina;

- 3.1.7 divieto di modifica, rimozione, spostamento e danneggiamento di arredi portuali, segnaletica orizzontale o verticale, sbarre di delimitazione, barriere o jersey di delimitazione, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - 3.1.8 divieto di avvicinarsi alla zona di approdo, alle bitte ed ai cavi di ormeggio delle singole unità navali in occasione delle fasi di ormeggio e di disormeggio, mantenendo sempre idonea distanza di sicurezza dalle unità navali, dalle bitte e dai cavi di ormeggio e da ogni altra attrezzatura a bordo ed a terra;
 - 3.1.9 divieto di trasbordo di materiali e merci (ivi compresi i prodotti ittici) tra due o più veicoli;
 - 3.1.10 rispetto delle vigenti Ordinanze dell'Autorità Marittima;
 - 3.1.11 rispetto delle applicabili disposizioni del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione;
 - 3.1.12 prestare la massima attenzione, cautela e prudenza in occasione di transito, sosta e circolazione pedonale e veicolare, laddove consentito;
 - 3.1.13 attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni di sicurezza impartite, anche verbalmente, dal personale della Guardia Costiera, delle forze di polizia e delle altre competenti amministrazioni o dai responsabili delle operazioni portuali;
 - 3.1.14 valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza e la salvaguardia ambientale.
- 3.2** I veicoli che effettuano accesso, transito, fermata e sosta in ambito portuale, i quali risultino privi di idonea copertura assicurativa, certificato di revisione o altro documento di circolazione, oppure la cui presenza costituisca intralcio o pericolo per motivi di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, ovvero intralcio o pericolo per la circolazione o per l'ordinato svolgimento delle attività marittime e portuali, possono essere forzatamente rimossi a cura dell'Autorità Marittima, a mezzo di impresa autorizzata, con oneri e spese a carico dei rispettivi proprietari o conducenti.

ART. 4 (Disciplina della circolazione nelle zone "A1" e "A2")

- 4.1** All'interno della zona "A1" è consentito l'accesso esclusivamente a veicoli e persone muniti di badge elettronico, rilasciato dall'Autorità Marittima, atto a consentire l'apertura automatica delle sbarre di interdizione posizionate presso il varco alla radice della banchina Ammiraglio Scianguola.
- 4.2** Ai conducenti di veicoli ed ai pedoni all'interno della zona "A1", ovvero in fase di ingresso o di uscita dalla zona "A1", è fatto obbligo di:
 - 4.2.1** utilizzare il badge sia per l'ingresso che per l'uscita dalla zona "A1";
 - 4.2.2** fermata e sosta di veicoli all'interno delle aree individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, nonché lungo il muro di confine portuale di levante delimitante l'area portuale;
 - 4.2.3** transito di veicoli esclusivamente all'interno delle corsie di marcia individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale;
 - 4.2.4** transito di pedoni a distanza di sicurezza dai veicoli e, comunque, all'esterno delle corsie di marcia dei veicoli, mantenendo una distanza minima di 3 metri dai jersey di delimitazione;
 - 4.2.5** divieto di accesso veicolare o pedonale accodandosi ad altro veicolo o ad altra persona muniti di badge;
 - 4.2.6** divieto di accesso veicolare o pedonale con barra di interdizione in movimento o non correttamente aperta per motivi meccanici o per malfunzionamento;
 - 4.2.7** accesso veicolare e pedonale a passo d'uomo, con la massima cautela e prudenza;
 - 4.2.8** divieto per veicoli e pedoni di interporre ostacoli tra le fotocellule del sistema di apertura al fine di fermare o ritardare la chiusura delle barre di interdizione.
- 4.3** All'interno della zona "A2" è consentito l'accesso esclusivamente a veicoli e persone debitamente autorizzate dal Port Facility Security Officer o dal personale della società armatrice della nave di linea per lo svolgimento di operazioni di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di merci e passeggeri, nel rispetto delle prescrizioni a tal fine impartite dal personale di bordo o di terra responsabile delle operazioni.
- 4.4** In deroga all'art. 3.1.6, pedoni e conducenti di veicoli impegnati in operazioni di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di merci e passeggeri con navi ormeggiate all'interno delle zone "A1" e "A2" possono effettuare le relative operazioni in prossimità del ciglio banchina, con l'obbligo di:

- 4.4.1 trattarsi in prossimità del ciglio banchina per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle rispettive operazioni;
 - 4.4.2 rispetto dell'esistente segnaletica orizzontale e verticale;
 - 4.4.3 rispetto delle prescrizioni di sicurezza impartite con apposita cartellonistica o vie brevi dal personale di bordo o di terra responsabile delle operazioni;
 - 4.4.4 massima cautela e prudenza in occasione dello svolgimento delle operazioni.
- 4.5** E' fatto obbligo ai Port Facility Security Officer di attuare i previsti controlli di sicurezza per le zone "A1" e "A2", resi esecutivi dai rispettivi piani di security, e di comunicare l'esito all'Autorità Marittima.

Art. 5 (Modalità di rilascio ed utilizzo del badge elettronico per l'accesso all'interno della zona "A1")

- 5.1** Il badge elettronico per l'accesso all'interno della "zona A1" è rilasciato a operatori marittimi e portuali, concessionari di aree demaniali marittime portuali, imprese portuali, agenzie marittime raccomandatarie, spedizionieri doganali, Forze Armate, forze di polizia, servizi di pronto soccorso ed emergenza, altre pubbliche amministrazioni o altri soggetti privati che abbiano necessità di accedere all'area interessata, previa presentazione di apposita istanza (modello in **ALL. 7**).
- 5.2** Agli assegnatari del badge elettronico è fatto obbligo di:
- 5.2.1 custodire con diligenza e prudenza il badge assegnato;
 - 5.2.2 non esporre il badge a fonti di calore ed emissioni magnetiche;
 - 5.2.3 divieto di cedere il proprio badge a soggetti non autorizzati o di consentire il suo utilizzo da parte di soggetti non autorizzati;
 - 5.2.4 divieto di utilizzare il proprio badge per consentire l'accesso o l'uscita dalla zona "A1" di mezzi non autorizzati.
- 5.3** Ad operatori marittimi e portuali, concessionari di aree demaniali marittime portuali, imprese portuali, agenzie marittime raccomandatarie e spedizionieri doganali cui l'Autorità Marittima abbia consegnato un'aliquota di badge elettronici per l'utilizzo da parte di altri soggetti (p.e. imprese di autotrasporti che, per conto dei singoli operatori marittimi e portuali, effettuano attività di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di merci e passeggeri all'interno della zona "A1"; equipaggi delle navi ormeggiate all'interno della zona "A1", etc.) è fatto obbligo di:
- 5.3.1 consegnare il badge unicamente al personale delle imprese di autotrasporto che effettuano attività per conto dei singoli operatori marittimi e portuali assegnatari;
 - 5.3.2 assunzione di responsabilità per danni materiali alle installazioni portuali (ivi comprese le sbarre di interdizione) causati dai conducenti di veicoli delle imprese di autotrasporti cui il badge è stato consentito;
 - 5.3.3 esonerare l'Autorità Marittima da ogni molestia, azione giuridica o danno che ad essa potrebbero derivare da un uso improprio del badge;
 - 5.3.4 annotare su apposito registro: numero del badge consegnato; motivo della consegna; data e ora della consegna; generalità complete della persona cui è stato consegnato il badge (con estremi del documento di riconoscimento) e dell'impresa di appartenenza di tale persona; tipo e targa del veicolo utilizzato dalla persona cui è stato consegnato il badge; data e ora della riconsegna del badge;
 - 5.3.5 inoltrare entro 24 ore all'Autorità Marittima, per ogni badge consegnato ad altri soggetti, apposito modello (**ALL. 8**) corredato di dichiarazione per l'accettazione delle norme, e delle relative responsabilità, per l'utilizzo del varco di security portuale (**ALL. 9**), debitamente firmate dagli interessati;
 - 5.3.6 comunicare entro 24 ore all'Autorità Marittima, per ogni badge riconsegnato da altri soggetti, data e ora di riconsegna.
- 5.4** In caso di avaria, danneggiamento, furto, smarrimento del badge assegnato, è fatto obbligo al soggetto assegnatario di farne comunicazione in forma scritta all'Autorità Marittima entro 24 ore.
- 5.5** Previa segnalazione all'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 5.4, il soggetto assegnatario può presentare nuova istanza di rilascio del badge cui allegare il badge già assegnato (in caso di avaria o danneggiamento) o copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità di polizia.

Art. 6 (Disposizioni particolari per la disciplina della circolazione in occasione delle operazioni di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di merci e passeggeri da navi ormeggiate nelle aree "A1" e "A2")

- 6.1** In occasione delle operazioni di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di merci e passeggeri da navi ormeggiate nelle zone "A1" e "A2", la circolazione in ambito portuale è soggetta alle disposizioni particolari di cui al presente articolo.
- 6.2** Ai conducenti dei veicoli in fase di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di merci e passeggeri dalle navi in servizio di linea con le isole Pelagie o dalle navi mercantili ormeggiate in porto è fatto obbligo di:
- 6.2.1** divieto, in uscita dall'area portuale, di utilizzo del varco "Torre Carlo V" e di sosta, anche temporanea, nelle aree operative portuali della zona "A1" e della zona "A2";
- 6.2.2** obbligo di fermata e sosta esclusivamente nelle aree non operative di imbarco, a tal fine predisposte e segnalate con appositi cartelli dal personale incaricato, e senza arrecare intralcio per la circolazione agli altri veicoli in entrata o in uscita dal porto;
- 6.2.3** obbligo di esposizione in modo ben visibile sul veicolo, in occasione di ingresso, transito, fermata e sosta in ambito portuale in attesa della partenza della nave, del previsto titolo d'imbarco ovvero di apposito tagliando rilasciato dall'agenzia marittima, debitamente timbrato e firmato, che indichi il nome e la data di partenza della nave.
- 6.3** Alle società armatrici delle navi in servizio di linea con le isole Pelagie è fatto obbligo di:
- 6.3.1** predisporre, di fronte al portellone di sbarco dell'unità, apposito cartello di "*Direzione obbligatoria*", orientato verso il varco Ferrovia, per segnalare ai veicoli in fase di sbarco la direzione verso l'uscita dal porto;
- 6.3.2** predisporre con proprio personale (che agirà su disposizione del Comandante della nave, e sotto la sorveglianza dell'Autorità Marittima), un idoneo servizio di vigilanza al fine di garantire il rispetto dell'incolonnamento e delle corrette modalità di imbarco e sbarco di veicoli e passeggeri.
- 6.4** In caso di assenza o inidoneità del personale di cui all'art. 6.3.2, ovvero in caso di eventi che possano recare pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale, è fatto divieto di iniziare le operazioni di imbarco, sbarco, carico, scarico e movimentazione di merci e passeggeri.
- 6.5** E' fatto obbligo ai Port Facility Security Officer, nell'attuazione dei controlli di sicurezza per le zone "A1" e "A2", di presiedere alle operazioni di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di veicoli e passeggeri per le navi in servizio di linea con le isole Pelagie.
- 6.6** Nelle aree non operative di imbarco è consentita la fermata e la sosta, in via temporanea e comunque per un massimo di 15 minuti, dei veicoli che devono procedere al prelievo o al rilascio dei passeggeri in arrivo ed in partenza, a condizione che la presenza di detti veicoli non arrechi intralcio o pericolo alla circolazione stradale e pedonale.
- 6.7** Nel tratto della Banchina Nord interessata alle operazioni di imbarco/sbarco dei mezzi e passeggeri dalla nave di linea con le Isole Pelagie che ormeggia tra la testata della banchina Nord e la radice della banchina Sciangula, in occasione delle operazioni di arrivo e partenza e delle altre operazioni commerciali della nave è vietato l'accesso e la sosta a tutti i veicoli, fatta eccezione per i veicoli delle forze di polizia, mezzi di soccorso, mezzi delle locali imprese portuali.
- 6.8** La sosta di veicoli in attesa dell'imbarco sui traghetti diretti alle Isole Pelagie è consentita, nell'area non operativa a tale scopo predisposta e segnalata da opportuni cartelli, come evidenziato nella planimetria in ALL. 3; qualora la predetta area risulti insufficiente a contenere tutti i veicoli in attesa dell'imbarco, gli stessi potranno utilizzare l'area demaniale marittima in prossimità della zona ASI.
- 6.9** I passeggeri in transito pedonale, diretti alla zona d'ormeggio del traghetto di linea per le Isole Pelagie posto alla radice della banchina Todaro, hanno l'obbligo di percorrere il corridoio individuato dalla linea gialla fino all'area antistante la nave.

Art. 7 (Disciplina della circolazione nella zona "B")

- 7.1** Nella zona "B" la circolazione è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 7.2** Ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni è fatto obbligo di:
- 7.2.1** divieto di fermata e sosta di veicoli presso la porzione di banchina Nord adiacente il muro di cinta esterno compreso tra il varco "Ferrovia" e le sbarre di interdizione al varco di accesso alla zona "A1" (area riservata al parcheggio dei veicoli delle forze di polizia);

- 7.2.2 divieto di fermata e sosta di veicoli presso la porzione di banchina Nord compresa tra il primo cancelletto di accesso pedonale al porto da Via Empedocle e lo spigolo est del fabbricato di proprietà ITALKALI (area riservata alla sosta dei veicoli del personale delle agenzie marittime e delle imprese portuali debitamente autorizzato dall'Autorità Marittima);
- 7.2.3 divieto di fermata e sosta di veicoli nelle aree utilizzate per le operazioni di bunkeraggio presso la banchina Nord ed il molo Francesco Crispi;
- 7.2.4 divieto di fermata e sosta di veicoli nel piazzale antistante il varco "Torre Carlo V" compreso tra l'edificio Torre Carlo V, l'edificio della Dogana e Via Empedocle;
- 7.2.5 divieto di fermata e sosta di veicoli tra l'ingresso principale dell'Ufficio delle Dogane e la fine dell'edificio (area riservata al parcheggio dei veicoli appartenenti al personale dell'Ufficio delle Dogane, munito di apposito contrassegno, e delle forze di polizia);
- 7.2.6 sosta oraria di veicoli per un periodo massimo di 30 minuti nelle zone di parcheggio ubicate nelle aree non operative comprese tra la biglietteria di Compagnia delle Isole spa (Agenzia Marittima Tricoli & Nuara srl) ed il fabbricato adiacente i locali della Polizia di Stato;
- 7.2.7 sosta oraria di veicoli per un periodo massimo di 30 minuti nell'area non operativa di parcheggio a tal fine predisposta, e segnalata da appositi cartelli, presso la banchina Nord in prossimità del confine dell'area portuale con Via Empedocle;
- 7.2.8 sosta di veicoli appartenenti agli utenti ed agli operatori marittimi e portuali nell'area di parcheggio a tal fine predisposta, e segnalata da opportuni cartelli, presso la banchina Nord in prossimità del confine dell'area portuale con Via Empedocle, previa esposizione sul veicolo del tagliando autorizzativo rilasciato dall'Autorità Marittima;
- 7.2.9 sosta di taxi muniti di regolare licenza di esercizio in corso di validità, in attesa di trasportare passeggeri in fase di imbarco/sbarco dalle navi in servizio di linea con le isole Pelagie, nelle aree della banchina Nord adiacenti il distributore di carburante, come da esistente segnaletica orizzontale e verticale;
- 7.2.10 divieto di accesso, transito, fermata e sosta di veicoli sul molo Francesco Crispi - 1° e 2° braccio, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall'Autorità Marittima ai cui conducenti è fatto obbligo di sostare esclusivamente lungo il muro delimitante il molo Francesco Crispi - 1° e 2° braccio e di esporre sui veicoli il contrassegno autorizzativo;
- 7.2.11 divieto di fermata e sosta sul lato di levante della strada sopraelevata al molo Francesco Crispi e nelle aree opportunamente segnalate dei depositi di combustibili della strada sopraelevata;
- 7.2.12 divieto di fermata e sosta di veicoli lungo il tratto di strada adiacente il 3° braccio del molo Francesco Crispi, compreso il lato sud denominato "banchina Sanità" (area riservata al parcheggio dei veicoli appartenenti al personale della Guardia Costiera, delle Forze Armate, delle forze di polizia, dell'Ufficio di Sanità Marittima, dei servizi portuali tecnico-nautici, dell'Ufficio delle Dogane, dell'Ufficio Fari della M.M., munito di apposito contrassegno)
- 7.3** In deroga all'art. 3.1.6, pedoni e conducenti di veicoli impegnati in operazioni di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di merci con unità ormeggiate all'interno della zona "B" possono effettuare le relative operazioni in prossimità del ciglio banchina, con l'obbligo di:
 - 7.3.1 trattarsi in prossimità del ciglio banchina per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle rispettive operazioni;
 - 7.3.2 rispetto delle prescrizioni di sicurezza impartite con apposita cartellonistica o vie brevi dal personale di bordo o di terra responsabile delle operazioni;
 - 7.3.3 massima cautela e prudenza in occasione dello svolgimento delle operazioni.

Art. 8 (Disciplina della circolazione nella zona "C")

- 8.1** Nella zona "C" la circolazione è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 8.2** All'interno della zona "C" è consentito l'accesso esclusivamente a veicoli muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima che, in tal caso, provvede altresì a rilasciare copia della chiave per l'apertura manuale delle sbarre di interdizione posizionate presso l'ingresso del molo di Ponente.
- 8.3** Ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni è fatto obbligo di:
 - 8.3.1 divieto di accesso alla zona "C" per i veicoli a due ruote;
 - 8.3.2 fermata e sosta di veicoli nella zona "C" per il tempo strettamente necessario a svolgere eventuali operazioni portuali;

- 8.3.3 divieto di accesso dei pedoni tra l'area in concessione demaniale marittima alla soc. ENEL ed il fanale rosso all'imboccatura del porto.
- 8.4** In occasione dell'arrivo, della partenza e della permanenza agli ormeggi della zona "C" di navi impegnate in operazioni commerciali, è fatto divieto a veicoli e pedoni estranei alle operazioni commerciali di accedere all'area operativa interessata dallo svolgimento delle relative attività portuali.
- 8.5** In deroga all'art. 3.1.6, pedoni e conducenti di veicoli impegnati in operazioni di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di merci con unità ormeggiate all'interno della zona "C" possono effettuare le relative operazioni in prossimità del ciglio banchina, con l'obbligo di:
- 8.5.1 trattenersi in prossimità del ciglio banchina per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle rispettive operazioni;
- 8.5.2 rispetto della esistente segnaletica orizzontale e verticale;
- 8.5.3 rispetto delle prescrizioni di sicurezza impartite con apposita cartellonistica o vie brevi dal personale di bordo o di terra responsabile delle operazioni;
- 8.5.4 massima cautela e prudenza in occasione dello svolgimento delle operazioni.

Art. 9 (Disciplina della circolazione nella zona "D")

- 9.1** Nella zona "D" la circolazione è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 9.2** Nell'area di parcheggio ubicato tra la Torre Carlo V e la radice del molo di ponente, sono consentiti accesso, transito, fermata e sosta di veicoli e pedoni.
- 9.3** Sulla piazzetta pedonale e sull'area verde circostante la Torre Carlo V non sono consentiti accesso, transito, fermata e sosta di veicoli.
- 9.4** Lungo la strada di accesso all'area non operativa del molo di ponente, dalla radice dello stesso e fino alla barra di interdizione al traffico veicolare delimitante la zona "C", è fatto obbligo di divieto di fermata e sosta di veicoli. Lungo tale tratto è consentita la fermata, per un periodo di 30 minuti, per i veicoli impiegati per operazioni di carico, scarico e movimentazione merci dell'esercizio commerciale ivi ubicato.

Art. 10 (Norme sanzionatorie)

- 10.1** I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
- 10.1.1 art. 1161, 1164, 1174 del *Codice della Navigazione*, relativamente alle aree operative del porto di Porto Empedocle;
- 10.1.2 ogni pertinente articolo del *Nuovo Codice della Strada*, relativamente alle aree non operative del porto di Porto Empedocle;
- 10.1.2 art. 336-360, 650, 651, 658-660, 673 del *Codice Penale*;
- 10.2** I trasgressori sono responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 11 (Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali)

- 11.1** La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 8.00 del giorno 13/06/2016, previa:
- 11.1.1 pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
- 11.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- 11.2** La diffusione della presente Ordinanza è altresì assicurata mediante inoltre a:
- 11.2.1 Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili d'interesse;
- 11.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;
- 11.2.3 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;

- 11.2.4 operatori marittimi e portuali, agenzie marittime raccomandatarie, spedizionieri marittime, società armatrici delle navi in servizio di linea che scalano il porto di Porto Empedocle;
- 11.2.5 Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, per i profili d'interesse.
- 11.3** Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le Ordinanze n. 30/2010 del 07/10/2010 e n. 8/2011 del 07/04/2011, meglio citate in premessa.
- 11.4** Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 03/06/2016

**IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Massimo DI MARCO**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*

AII. 1 (ZONA A1)




AII. 2 (ZONA A2)



AII. 3 (ZONA B)



Banchina Nord e Dogana - Aree destinate alla sosta dei veicoli



Area ASI - Aree destinata alla sosta dei veicoli in attesa di imbarco per le Isole Pelagie




AII. 4 (ZONA C)



AII. 5 (ZONA D)



All. 6 (Area Portuale)



Denominazione dell'impresa/Società n° Tel. Fax: Mail: n° Prot.: Data:

Alla Capitaneria di Porto
Sala Operativa
92014 – Porto Empedocle

COMUNICAZIONE MAIL

OGGETTO: Comunicazione assegnazione “badge” a Cooperative e/o Ditte di autotrasporti che effettuano trasporti per proprio conto.

Riferimento Ordinanza n° ____ in data _____

A seguito dell'assegnazione d'Ufficio di complessivi n° ____ badges da parte di codesta Autorità Marittima ed in esito a quanto disposto, si comunicano, di seguito, i dati richiesti dall'Art. 5.3 dell'Ordinanza in riferimento:

- 1) Numero del/dei badge consegnati: _____;
- 2) Motivo della consegna _____;
- 3) Data e ora della consegna del/dei badge _____;
- 4) Generalità complete della/delle persona/e a cui è stato consegnato il badge: _____;
- 5) estremi di/dei documenti di riconoscimento, in corso di validità: _____;

_____;

6) Cooperativa/Ditta/Impresa/Ente di appartenenza della/delle persona/e a cui è stato consegnato il/i badge _____;

7) tipo e targa del/dei veicolo/i utilizzati per accedere nella zona “A1” del porto di Porto Empedocle:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Si allegano, alla presente, n° ____ dichiarazioni per accettazione delle norme relative all'assunzione di responsabilità per l'utilizzo dei badge e dei varchi di “Security” del porto di Porto Empedocle.

Porto Empedocle, _____

FIRMA

Denominazione dell'impresa/Società
n° Tel. Fax:
Mail:
n° Prot.:
Data:

Alla Capitaneria di Porto
Sala Operativa
92014 – Porto Empedocle

COMUNICAZIONE MAIL

OGGETTO: Comunicazione riconsegna “badge” da Cooperative e/o Ditte di autotrasporti che effettuano trasporti per proprio conto.

Riferimento Ordinanza n° ____ in data _____

Prosecuzione Ns. Fax Prot. n° ____ datato _____

A seguito della restituzione di complessivi n° ____ badges da parte Cooperative e/o Ditte di autotrasporti a cui erano stati consegnati, si comunicano, di seguito, i dati richiesti dall'Art. 5.3 dell'Ordinanza in riferimento:

1) Numero del/dei badge riconsegnati: _____;

2) Data e ora della riconsegna del/dei badge _____;

Porto Empedocle, _____

FIRMA

Denominazione dell'impresa/Società n° Tel. Fax: Mail: n° Prot.: Data:

Alla Capitaneria di Porto
 Sala Operativa
 92014 – Porto Empedocle

COMUNICAZIONE MAIL

OGGETTO: Comunicazione assegnazione “badge” al personale dell’Equipaggio della M/N _____ in sosta nel Porto di Porto Empedocle dalle ore _____ del _____ alle ore _____ del _____ .

Riferimento Ordinanza n° _____ in data _____

A seguito dell’assegnazione d’Ufficio di complessivi n° _____ badges da parte di codesta Autorità Marittima ed in esito a quanto disposto si comunicano, di seguito, i dati richiesti dall’Art. 5.3 dell’Ordinanza in riferimento:

- 1) Numero del/dei badge consegnati: _____ ;
- 2) Data e ora della consegna del/dei badge: _____ ;
- 3) Generalità complete della persona a cui è stato consegnato il badge

_____ ;
 estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità: _____ ;

4) eventuale tipo e targa del/dei veicoli utilizzati per accedere nella zona “A1” del porto di Porto Empedocle da parte del personale dell’Equipaggio:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____

Si allegano, alla presente, n° _____ dichiarazioni per accettazione delle norme relative all’assunzione di responsabilità per l’utilizzo dei badge e del varco di “Security” del porto di Porto Empedocle.

Porto Empedocle, _____

FIRMA

Denominazione dell'impresa/Società
n° Tel. Fax:
Mail:
n° Prot.:
Data:

Alla Capitaneria di Porto
Sala Operativa
92014 – Porto Empedocle

COMUNICAZIONE MAIL

OGGETTO: Comunicazione riconsegna "badge" da parte dell'Equipaggio della M/N _____ partita dal Porto di Porto Empedocle alle ore _____ del _____.

Riferimento Ordinanza n° _____ in data _____

Prosecuzione Ns. Fax Prot. n° _____ datato _____

A seguito della restituzione di complessivi n° _____ badge da parte dell'Equipaggio della M/N _____ a cui erano stati consegnati, si comunicano, di seguito, i dati richiesti dall'Art. 5.3 dell'Ordinanza in riferimento:

- 2) Numero del/dei badge riconsegnati: _____ ;
3) Data e ora della riconsegna del/dei badge _____ ;

Porto Empedocle, _____

FIRMA



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – Porto Empedocle**

**MODALITA' PER L'ACCESSO AL VARCO DELLA ZONA "A1" DEL PORTO DI PORTO EMPEDOCLE
SOGGETTO A NORMATIVA PORT SECURITY INTERNAZIONALE.**

- Il sistema di controllo degli accessi, posizionato al varco presso la radice del molo di levante del porto di Porto Empedocle, gestisce elettronicamente le autorizzazioni per l'apertura della barra automatica;
- Il sistema consente l'apertura dei varchi in ingresso ed in uscita solo se viene utilizzato il "badge elettronico";
- Il "badge", oltre ad aprire i varchi, provvede a registrare, su apposito database, l'ingresso/l'uscita degli utenti autorizzati direttamente presso la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- Gli utenti autorizzati che accedono dai varchi dovranno utilizzare predetto "badge", anche se la barra risulta essere aperta, la prima volta per accedere dal varco e **obbligatoriamente** una seconda volta per l'uscita dal varco. Qualsiasi altra utilizzazione, diversa da quelle descritte, impedirà l'apertura della barra in ingresso ed in uscita.
- **È VIETATO** sia l'accesso che l'uscita nella/dalla "ZONA A1" del porto di Porto Empedocle accordati ad altri veicoli.
- **È VIETATO** l'accesso/uscita dai varchi con barra in movimento – attendere la completa apertura e/o la completa chiusura delle stesse prima di procedere all'attraversamento o ad una nuova apertura in ingresso/uscita – nel corso dell'attraversamento procedere a passo d'uomo e con la massima cautela.
- **È VIETATO** tentare l'ingresso/uscita dal varco interponendosi con il veicolo tra le fotocellule al fine di fermare la chiusura della barra e di interporre ostacoli di qualsiasi natura tra le fotocellule al fine di impedire la chiusura della barra.
- i badge dovranno essere accuratamente conservati e tenuti lontani da fonti di calore e da eventuali fonti magnetiche (radio CB, ed altri dispositivi elettronici).
- Chiunque, per motivate esigenze, avesse la necessità di accedere presso le banchine del molo di levante (1° e 2° braccio) e di ponente dovrà avanzare apposita richiesta a questa Autorità marittima che, valutati i motivi per cui si richiede l'accesso, procederà al rilascio di una autorizzazione temporanea.

I TRASGRESSORI ALLE PRECITATE NORME, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, SONO SOGGETTI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 1174, 1° COMMA, DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 1032,60 AD € 6197,00. – pagamento in misura ridotta € 2.064,00.

ATTENZIONE: IL VARCO È SOTTOPOSTO A SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA E CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI. EVENTUALI INFRAZIONI ALLE NORME CONTENUTE NELL'ORDINANZA DEL COMANDANTE DEL PORTO DI PORTO EMPEDOCLE IN MATERIA DI "SECURITY", POTRANNO ESSERE RILEVATE SENZA OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA (art. 201, c. 1-bis, del Codice della strada - sentenza del 14.12.2000 - 21.2.2001 della Suprema Corte di Cassazione: accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____

(Nome e Cognome)

_____ (dipendente della Società/Ditta – Titolare/legale Rappresentante – Assegnatario)

Residente in _____ Via _____ n° civico _____ n° tel. _____,

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalle eventuali dichiarazioni mendaci rese con la presente e a seguito dell'assegnazione del badge n° _____ assegnato da:

Società/Impresa/Agenzia _____ per l'effettuazione di trasporti per loro conto.

Capitaneria di Porto di Porto Empedocle - in data _____.

Dichiara di aver ben compreso le norme sopra riportate e di accettarne, senza alcuna riserva, l'esatta osservanza. Dichiara, altresì, di esonerare l'Amministrazione "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Porto Empedocle" da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che ad essa potrebbero derivare in conseguenza dell'uso improprio del badge.

Località e Data _____

in fede
(firma leggibile)